



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2024

(omissis)

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

(L. n. 247/2012 e D.M. n. 70/2016)

Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il Registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

1) ISCRIZIONE

Il periodo di tirocinio, della durata di 18 mesi, inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti devono essere allegate:

- una dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare se svolge una qualsiasi attività lavorativa al di fuori del tirocinio forense, indicandone orari e modalità, con i limiti previsti dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70;
- una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio. Eventuali variazioni dell'avvocato affidatario dovranno essere formalmente comunicate alla Segreteria dell' Ordine degli Avvocati di Pesaro, con attestazione rilasciata dal precedente e dal successivo dominus, entro dieci giorni dalla variazione.

Per lo svolgimento del tirocinio professionale è necessario che il dominus sia in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo ordinario di almeno cinque anni. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti.

2) SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

2.1 Assistenza alle udienze

Il praticante deve assistere ad almeno venti udienze per ogni semestre con esclusione di quelle di mero rinvio, giusta l'art. 8 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 e con il limite di due udienze al giorno. L'attività di udienza dev'essere preferibilmente distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.

Il primo e secondo semestre s'intenderanno validamente effettuati se il praticante abbia

assistito ad almeno quindici udienze. In tal caso il praticante dovrà recuperare nel semestre successivo le eventuali udienze mancanti, fino alla concorrenza di sessanta udienze complessive.

Previa autorizzazione del dominus, da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle udienze con un altro avvocato affidatario.

Della partecipazione del praticante all'udienza deve essere dato atto nel verbale di udienza; in alternativa, la partecipazione può risultare dall'annotazione dell'udienza trascritta sul libretto della pratica e siglata dal giudice.

Sono valide, ai fini della pratica forense, le udienze alle quali si è assistito con il dominus o l'altro affidatario anche se il dominus o l'affidatario siano sostituiti da altro avvocato.

2.2 Attività parificate all'assistenza alle udienze

Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere:

- le udienze svolte mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., a condizione che la presenza del praticante sia documentata a verbale;
- le note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., a condizione che il dominus attesti che il praticante ha partecipato alla redazione dell'atto;
- gli incontri di mediazione, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta e che la presenza del praticante sia documentata, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense - C.N.F., con parere n. 55/2017.

2.3 Libretto della pratica forense: compilazione ed esibizione

Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze alle quali il praticante ha assistito, controfirmata a margine dall'avvocato affidatario.

Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti semestrali e finale, entro quindici giorni dal compimento del relativo periodo. L'ingiustificata omissione o ritardo comportano la segnalazione al COA per la valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare.

I verbali delle udienze devono essere prodotti unitamente al libretto.

Sul libretto devono essere annotati almeno tre atti alla cui predisposizione il praticante abbia partecipato e devono essere, altresì, riportate almeno tre questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia partecipato in ciascun semestre.

A conclusione del primo anno di pratica, il praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell'attività svolta contestualmente al libretto, controfirmata dal dominus.

L'accertamento della non veridicità delle attestazioni trascritte nel libretto relative allo

svolgimento della pratica, comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus. In particolare, il professionista s'impegna a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

2.4 Scuola Forense obbligatoria

Il praticante iscritto al Registro in data successiva al 1° aprile 2022 è tenuto a frequentare i corsi integrativi della pratica forense, previsti dal D. M. 17/2018 e dell'art. 43, L. 247/2012, per almeno 160 ore di lezione da distribuire uniformemente nell'arco dei 18 mesi di tirocinio.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Casi particolari e ipotesi di esenzione, anche parziale:

- L'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo; i praticanti semplici, invece, proseguono il tirocinio con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori.
- Lo stagista che abbia concluso con esito positivo l'attività di formazione teorico-pratica presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 è obbligato alla frequenza dei corsi della Scuola Forense di formazione solo per l'ulteriore semestre necessario per il completamento della pratica con la frequentazione di uno studio professionale, come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense - C.N.F. con parere del 15 luglio 2022.
- Il praticante che abbia svolto il tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale, è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per il medesimo limite massimo di un semestre.
- La frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali assorbe, per equivalenza funzionale, l'obbligo di frequentazione della Scuola Forense.
- Il praticante ammesso al tirocinio anticipato durante gli studi universitari è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione fino al conseguimento del diploma di laurea e comunque per il periodo massimo di un semestre.

3) ALTRE MODALITA' DI TIROCINIO

Il tirocinio può essere svolto:

- presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

- in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, per non più di sei mesi;
- in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 L. 247/2012, per non più di sei mesi.

Sostituiscono, inoltre, parzialmente il tirocinio forense:

- L'attività di formazione teorico-pratica svolta presso gli Uffici Giudiziari disciplinata dall'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114). Il praticante, in tale ipotesi, potrà espletare il tirocinio prestando la propria attività presso gli Uffici giudiziari e tale attività è valutata per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense.

Al fine di ottenere la certificazione attestante la compiuta pratica, i praticanti che frequentano il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e le Scuole di Specializzazione dovranno depositare, presso gli Uffici dell'Ordine, al termine della pratica forense, idonea attestazione, in originale, dell'esito positivo della modalità alternativa di svolgimento della pratica contestualmente al deposito del libretto con il semestre regolarmente vistato.

- Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, che è valutato per un periodo pari a un anno di tirocinio forense.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3.1 (segue) tirocinio anticipato

Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

Nei casi in cui l'interessato non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla scadenza della durata legale del corso, il praticante studente può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla relativa domanda. Il praticante studente potrà presenziare alle udienze del

solo dominus ovvero con altro difensore se espressamente autorizzato dall'avvocato affidatario e potrà assistere ad una sola udienza al giorno da distribuirsi omogeneamente nel corso del semestre fino a concorrenza di 12 udienze a semestre.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente abbia regolarmente svolto il semestre anticipato, il restante anno di tirocinio decorrerà dalla delibera con la quale il Consiglio accoglierà l'istanza di passaggio al Registro ordinario.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente richieda il riconoscimento del periodo di pratica svolta antecedentemente alla laurea nel corso del semestre anticipato, il conteggio dei 18 mesi di pratica si effettuerà dalla data di prima iscrizione. In tale ultima ipotesi il numero di udienze alle quali il praticante dovrà assistere aumenterà con riferimento al periodo residuo di pratica ordinaria.

Il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a richiedere l'iscrizione al Registro dei praticanti ordinario che decorrerà dalla data di delibera del Consiglio.

È condizione necessaria per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi la stipula di apposite convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine e le Università.

3.2 (segue) svolgimento di un semestre in un altro paese dell'unione europea

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, all'interno dell'Unione Europea.

A tal fine il praticante deve presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui deve essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda ed eventualmente sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 17 marzo 2016, n. 70.

Non potranno essere accolte le istanze presentate successivamente alla conclusione del

periodo svolto all'estero.

4) INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute secondo le modalità e le previsioni previste dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016, n. 70.

L'interruzione del tirocinio per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a sei mesi può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale, che dovranno essere comunque adeguatamente esplicitati.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando e documentando le ragioni della richiesta. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene dimostrate e fondate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, la rigetta con provvedimento motivato; l'interessato deve essere previamente sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed il tirocinio riprende con l'anzianità maturata prima dell'interruzione.

5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Ai sensi dell'art. 41, comma 12 L. 247/2012, quando siano decorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, il tirocinante ha facoltà di chiedere al Consiglio dell'Ordine l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. Il semestre svolto prima del conseguimento del diploma di Laurea non è computato ai fini della richiesta di iscrizione al Registro del patrocinio sostitutivo.

Per effetto dell'abilitazione il praticante potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica forense e sotto il controllo e la responsabilità dello stesso - anche se si tratti di affari non trattati direttamente dal medesimo - in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione ha durata massima di cinque anni e decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito Registro. È fatto salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, a condizione che permangano i requisiti per l'iscrizione.

L'esercizio dell'attività potrà avvenire solo dopo aver prestato l'impegno solenne, ex art. 8 L. 247/2012, dinanzi al COA di Pesaro.

Le ipotesi d'incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione, previste dall'art. 18 L. 247/2012 si intendono estese anche ai praticanti abilitati all'esercizio della professione forense.

Il praticante abilitato ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

6) COMPIUTA PRATICA

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante e vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

In caso di trasferimento presso altro Ordine forense, verrà rilasciato, previa richiesta, il certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti interamente compiuto, verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in Distretti diversi, la sede d'esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo quanto previsto dall'art. 45 L. 247/2012.

Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal Registro dei praticanti è necessario il deposito di apposita domanda presso l'Ordine.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio agli iscritti tramite newsletter.

È estratto conforme all'originale.

Pesaro, lì

Il Consigliere Segretario
(Avv. Alessandro Pagnini)